

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE POLPO VERDE ODV

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “**Associazione Polpo Verde ODV**” (Organizzazione di Volontariato), da ora in avanti detta “associazione”, con sede legale nel Comune di Pontedera, Loc. La Rotta in Via Tosco Romagnola n. 506 (PI) 56025, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicata agli uffici competenti, inclusi quelli del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione può, con delibera del Consiglio Direttivo, aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale e in altri paesi.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

È ammesso lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali anche in modalità telematica, con strumenti idonei a garantire la partecipazione, l'identificazione dei partecipanti e il regolare svolgimento della discussione.

ART. 2 – Scopo, finalità, attività

L'associazione ha come scopo: promuovere la tutela dell'ambiente attraverso azioni concrete di pulizia, sensibilizzazione e cittadinanza attiva, in particolare con iniziative di raccolta dei rifiuti, educazione ambientale nelle scuole, coinvolgimento dei cittadini in attività di salvaguardia dei luoghi naturali e urbani, e promozione di comportamenti sostenibili.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione della cultura e della pratica del volontariato;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- attività di pulizia partecipata di aree verdi, boschi, fiumi, laghi e spazi urbani;
- progetti educativi nelle scuole primarie e secondarie, di I e II grado, per sensibilizzare i più giovani alla sostenibilità;
- laboratori e incontri pubblici di formazione e informazione su raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti e economia circolare;
- iniziative di cittadinanza attiva con il coinvolgimento diretto dei cittadini;
- iniziative di piantumazione di alberi e valorizzazione del verde urbano e rurale;
- progetti di tutela della biodiversità, in particolare a favore degli insetti impollinatori come le api, anche attraverso promozione di piante mellifere;
- collaborazione con enti pubblici per la gestione di aree verdi in convenzione ai sensi dell'art. 56 CTS.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con **Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107**.

La loro individuazione è demandata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. Non persegue finalità di lucro né svolge attività in favore di partiti politici, movimenti religiosi o sindacali.

ART. 3 – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alle attività. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta e alla conseguente annotazione nel libro soci.

In caso di minorenni la richiesta di ammissione deve essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale.

ART. 4 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione delle linee programmatiche;
- Votare in Assemblea;
- Essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);

Sono tenuti a:

- Rispettare lo Statuto e i regolamenti;
- Collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;
- Mantenere comportamenti corretti verso l'associazione e gli altri associati;
- Versare la quota associativa quando prevista.

I soci minorenni sono parte integrante della comunità associativa e possono partecipare alle attività. Non potendo ancora assumere incarichi di responsabilità formale, il loro diritto di voto è esercitato dal genitore o dal tutore legale che li rappresenta.

ART. 5 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Dimissioni;
- Decesso;
- Esclusione deliberata per gravi motivi;
- Mancato rinnovo della quota associativa quando prevista.

ART. 6 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- **l'Assemblea degli associati;**
- **Il Consiglio Direttivo**, quale Organo di Amministrazione ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- **l'Organo di Controllo**, che verrà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

In particolare:

- approva il bilancio annuale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e ne determina il numero entro i limiti previsti dallo statuto;
- delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese nel libro soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, che deve avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 degli associati. La convocazione deve essere scritta e inviata all'indirizzo riportato sul libro degli associati, con un preavviso minimo di 14 giorni, tramite e-mail o altro mezzo idoneo a garantire l'informazione, con indicazione di data, ora, luogo anche telematico e ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto è necessario che siano presenti in prima convocazione 2/3 degli associati e ci sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è necessario che siano presenti la maggioranza degli associati e ci sia il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo statuto o la legge richiedano maggioranze qualificate.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi motivi, con adeguata motivazione.

È composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea. Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il consiglio direttivo:

- redige e presenta all'Assemblea i bilanci;
- propone eventuali regolamenti interni;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- adotta ogni decisione utile al buon funzionamento dell'associazione;
- nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventuali altre cariche.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, salvo quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, nella prima riunione successiva alla nomina del Consiglio stesso.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, eletto anch'esso dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei componenti, per gravi motivi.

ART. 10 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute, si occupa della gestione della corrispondenza e dell'archiviazione dei documenti, collabora all'organizzazione delle attività sociali.

ART. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità, gestisce le entrate e le uscite, tiene aggiornato il libro cassa, verifica l'andamento economico e predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 12 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione.

L'Organo di Controllo riferisce all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, redigendo apposita relazione allegata al bilancio consuntivo.

È obbligatorio al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari dell'associazione.

ART. 13 – Volontari

I volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Devono essere iscritti in un apposito registro e assicurati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi. È ammesso il rimborso spese secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3 e 4 del CTS.

ART. 14 – Lavoratori

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, purché sia garantita la prevalenza delle attività svolte dai volontari.

ART. 15 – Libri sociali

L'associazione tiene i seguenti libri obbligatori:

- Libro degli associati;
- Libro dei verbali dell'Assemblea;
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Eventuale libro dei verbali dell'Organo di Controllo;
- Registro dei volontari.

ART. 16 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è destinato esclusivamente alle attività statutarie. Le entrate provengono da:

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni, lasciti e raccolte fondi;
- Entrate da attività di interesse generale e da attività diverse nei limiti di legge.

ART. 17 – Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 – Bilancio

Il bilancio di esercizio è redatto annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Deve essere pubblicato nei termini di legge.

ART. 19 – Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera la destinazione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, previa approvazione dell'Ufficio del RUNTS.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile, per quanto compatibile, e alle norme vigenti in materia.

Approvato in data 20 settembre 2025 a Pontedera.

NOME E COGNOME

FIRMA

Daniele Scateni

Rossella Sabatini

Federica Chelli

Simone Ricci

Federica Panighetti

Lorenzo Rafanelli

Maurizio Biondi

Fabio Faralli

[Handwritten signatures corresponding to the names listed in the adjacent column]

AUEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

26 SET. 2025

Registrato 507 SERIE III

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

[Handwritten signature]
Enrico Biondi